



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Presidente
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice Rel.
Dott.ssa Arianna D'ADDABBO	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento R.G. V. [REDACTED] 2026 promosso da [REDACTED] [REDACTED] relativamente al fallimento della società [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 28/4/2026, [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] (BO) il [REDACTED], assoggettata a fallimento n. [REDACTED] 2022 r.g. Fall. procedura chiusa con decreto in data 17/2/2026, ha presentato domanda di esdebitazione.

Su richiesta del Tribunale, la Curatrice avv. Annalisa Lentini ha presentato la propria relazione, mentre nel termine concesso dal Tribunale nessun creditore ha inteso partecipare al procedimento.

Il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 142, I comma, l.f. posto che, dalla relazione della Curatrice, risulta che la fallita ha cooperato con gli organi della procedura e non ha tardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della stessa; non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.; non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non ha distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta inoltre che [REDACTED] [REDACTED] non è stata condannata con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui all'art. 142, I comma, n. 6) l.f. e non sono in corso procedimenti penali per uno o più di detti reati. Non sussistono quindi precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio.

Per quanto attiene la soddisfazione dei creditori concorsuali prevista dall'art. 142, II comma, l.f., dalla relazione del Curatore emerge che con l'attivo realizzato pari ad euro 56.160,00 tutto derivante dalla massa attiva [REDACTED] è stato possibile soddisfare l'unico creditore ammesso in prededuzione e nella misura del 43,2431%, i creditori aventi privilegio ante primo grado ex art. 2751 bis, n. 1) c.c ammessi al passivo del fallimento della società

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità non è necessario il soddisfacimento totale o riferito a tutte le categorie di creditori perché si possa accedere al beneficio dell'esdebitazione. Ed invero, *“in tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, co. 2, l.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto”* (cfr. Cass., S.U., 18.11.2011, n. 24214; nello stesso senso anche Cass., sez. IV 10.04.2019 n. 10080; Cass., sez. I, 27.03.2018 n. 7550; Cass.-, sez. I, 8.8.2016, n. 16620; Cass., sez. I, 14.6.2012, n. 9767; Trib. Rimini 21.03.2019 secondo cui l'art. 142 l.f. non prevede un limite quantitativo minimo per accedere al beneficio).

La Suprema Corte ha chiarito che al Tribunale è riservata *“ex art. 143 l.f. una verifica finale di compatibilità di merito del beneficio, fondata sull'esame degli ulteriori comportamenti collaborativi del debitore, improntati al leale apporto, materiale ed informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale in un quadro di tempestività, completezza ed adeguatezza rispetto alle molteplici necessità del fallimento”* (cfr. Cass., 7550/2018 citata, in motivazione).

Alla luce di tali condivisibili principi, il Tribunale non si può limitare ad una valutazione puramente contabile, basata sul confronto tra attivo e passivo fallimentare e sul rilievo del soddisfacimento dei creditori, ma deve tener conto in particolare della condotta del fallito *ante* fallimento e nel corso della procedura concorsuale.

Nel caso di specie per quanto riguarda i creditori privilegiati della società sono stati soddisfatti in misura non irrisoria e solo con l'attivo della fallita ricorrente e tali circostanze portano a ritenere integrato il requisito di cui all'art. 142, II comma, l.f.. Ricorrono dunque tutti i presupposti per accogliere la richiesta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 142 e ss. l.f.;

DICHIARA

inesigibili nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], nata a [REDACTED] (BO) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] assoggettata a fallimento ([REDACTED] 2022 R.G.), procedura chiusa con decreto in data 17/2/2026, i crediti concorsuali per la parte non soddisfatta, nonché i crediti anteriori alla procedura di liquidazione non insinuati nel passivo;

Manda al Curatore per le comunicazioni di cui all'art. 143, I comma, l.f..

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione del Tribunale, il 7 luglio 2026

La Giudice Rel.
Alessandra Mirabelli

La Presidente
Antonella Rimondini